



DECRETO CURA ITALIA

pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Nella notte tra martedì e mercoledì il governo ha pubblicato quello che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha definito il **decreto legge “cura-Italia”**, il primo provvedimento che contiene una serie di misure economiche e di altro tipo per affrontare la pandemia da coronavirus.

Tra gli interventi principali ci sono l'estensione della cassa integrazione a tutte le imprese, la sospensione delle scadenze fiscali e contributive, crediti di imposta per le imprese e molto altro.

Qui sotto trovate una sintesi del decreto in merito a congedi, bonus e indennità sostitutiva.



Congedo per emergenza coronavirus

A chi è riconosciuto?	Ai genitori lavoratori/lavoratrici (anche affidatari) che siano dipendenti del settore privato o iscritti/e in via esclusiva alla gestione separata o ai lavoratori autonomi e alle lavoratrici autonome.
A chi si inoltra la domanda?	All'INPS, tramite Patronato Inas Cisl o pin individuale, appena verrà pubblicata la procedura.
In cosa consiste?	ENTITA' In un'indennità calcolata secondo queste modalità: per i lavoratori dipendenti 50% della retribuzione con contribuzione previdenziale figurativa per gli iscritti alla gestione separata: indennità giornaliera pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata per la maternità per i lavoratori autonomi: per ogni giornata indennizzata 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita per legge a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto DURATA E' riconosciuta per un periodo di 15 giorni frazionati o continuativi, usufruibili alternativamente dai genitori
Condizione fondamentale di accesso	Non vi deve essere nel nucleo un altro genitore che stia usufruendo di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o in modalità di lavoro agile (quest'ultima condizione citata nella relazione illustrativa) o disoccupato o non lavoratore.
Requisiti d'età dei figli	I figli non devono avere più i 12 anni d'età. Non ci sono vincoli d'età in presenza di figli con disabilità grave accertata.
Decorrenza misura	Dal 5 marzo e per tutta la durata della sospensione dei servizi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché dei centri diurni assistenziali per disabili.
Aspettativa non retribuita	Fatte salve le condizioni già evidenziate, ai lavoratori dipendenti con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, è riconosciuta la possibilità di astenersi dal lavoro senza retribuzione e contribuzione figurativa per 15 giorni.
Cosa succede se un genitore è già in congedo parentale?	Si sospende temporalmente il congedo "ordinario" e viene convertito nel congedo indennizzato al 50%.
Bonus baby sitting	In alternativa al congedo, e a parità di condizioni, può essere richiesto un bonus baby sitting di 600 euro erogato mediante il libretto di famiglia. Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'Inps



I lavoratori coinvolti dal decreto

Lavoratori del settore pubblico	E' riconosciuto il medesimo congedo dei dipendenti del settore privato con la relativa indennità. L'indicazione della modalità di fruizione spetta all'amministrazione pubblica da cui si dipende.
Lavoratori del settore sanitario pubblico e privato: medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico e di radiologia medica, operatori sociosanitari Lavoratori del comparto sicurezza, difesa e pronto soccorso impiegati nell'emergenza da Covid - 19	In alternativa al congedo, è riconosciuto un bonus di 1.000 euro da richiedersi tramite l'Inps.
Permessi per i sindaci lavoratori dipendenti	I permessi sono rideterminati in 72 ore al mese.
Permessi legge 104/92 per disabilità grave	Nel periodo marzo-aprile 2020, sono previsti 12 giorni complessivi in più di permesso retribuito. Stando al comma, i 12 giorni non devono necessariamente essere suddivisi egualmente tra i due mesi. Il personale del comparto sanità e quello dipendente dal Servizio sanitario nazionale fruisce degli ulteriori permessi compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende
Tutela della sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato	Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparata a malattia ai fini del trattamento economico e non rientra nel periodo di comparto. Il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento dell'operatore di sanità pubblica che ha generato la permanenza domiciliare, non obbligatorio per i certificati antecedenti il 18 marzo. Per il lavoratore in malattia accertata Covid 19, il medico curante redige il certificato secondo le consuete modalità telematiche.
Lavoratori del settore pubblico e privato riconosciuti disabili gravi (art.3, c.3 L. 104/92) o in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali certificante rischi da immunodepressione o esiti di patologie oncologiche o necessità di relative terapie salvavita	Fino al 30 Aprile, il periodo di assenza dal lavoro prescritto dalle competenti autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero



Indennità di 600 euro

A chi spetta?

- agli OPERAI AGRICOLI a tempo determinato, non titolari di pensione, che **nel 2019 abbiano prestato almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo.**
- ai lavoratori iscritti al Fondo Pensioni dei Lavoratori dello SPETTACOLO
- **con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 allo stesso fondo** cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro
- non titolari di pensione
- non titolari di lavoro dipendente alla data del 18 marzo 2020.
- ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23 febbraio 2020, ai collaboratori iscritti alla gestione separata e con collaborazioni attive alla medesima data, e ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestioni Speciali Ago
- non pensionati e non iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie
- ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno terminato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del decreto
- non titolari di pensione
- non titolari di rapporto di lavoro all'entrata in vigore del decreto
- professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
- non titolari di pensione
- non iscritti ad altre forme obbligatorie di previdenza

>>> L'importo spetta per il mese di marzo.

>>> L'indennità non concorre alla formazione del reddito.

>>> La richiesta si inoltra all'Inps tramite Patronato o telematicamente con pin individuale.



Modifica scadenze

Termine presentazione domanda
DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

1° giugno 2020 - per le domande relative al 2019

Termine presentazione domanda
NASPI e DIS-COLL

128 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro

Per coloro che presentano la domanda dopo il 68° giorno, la decorrenza rimane ferma al 68° giorno dalla cessazione medesima

Proroga termini in materia
previdenziale e assistenziale

A decorrere dal 23 febbraio e sino al 1° giugno 2020, sono sospesi di diritto i termini di decadenza (e di prescrizione) relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziale e assicurative erogate dall'Inps e dall'Inail